



Servizi a supporto del Reddito di Cittadinanza

Lotto 2 - Servizio di formazione per il lavoro a favore dei soggetti in condizione di marginalità e povertà sulla base delle indicazioni fornite nell'Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2019 PaIS

CAPITOLATO

descrittivo e prestazionale

Il presente Capitolato descrive le prestazioni minime del servizio che le offerte devono comunque garantire in tutto il territorio afferente al Consorzio Società della Salute Pistoiese.

PARTE GENERALE

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato speciale si intende:

Per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “esecutore”: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio o altro soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto.

Per “stazione appaltante” o “SA” o “amministrazione” o “Consorzio” o “SDS” o “ente”: la Società della Salute Pistoiese che appalta il servizio dettagliato nel presente Capitolato.

Per “Capitolato”: il presente atto.

Per “PaIS”: il progetto presentato dalla Società della Salute Pistoiese in risposta all’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali n.1/2019 PaIS, (Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale)

Art. 2

Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto è il servizio dedicato alla “Formazione per il lavoro per i destinatari” che si trovano in condizioni di marginalità e povertà. Si tratta di un’azione prevista nel PaIS e rientra tra gli interventi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno della macrovoce B – Interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e nello specifico all’interno dell’azione B.4 – Formazione per il lavoro per i destinatari.

Art. 3

Valore dell’appalto

Il valore dell’appalto è pari a € 40.980,00 (IVA esclusa).

Art. 4

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l’aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

- a) In caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla Società della Salute pistoiese;
 - la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell’esecuzione del contratto oppure dal responsabile del procedimento tenuto conto di:
 - rinnovi contrattuali che abbiano determinato l’aumento del costo del lavoro
- b) Nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l’appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- c) Nel caso di ampliamento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto contrattuale (art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.)

Art. 5

Condizioni generali dell’appalto

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel presente capitolato come livelli minimi di qualità.

Art. 6 **Personale**

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' consentito l'apporto di personale volontario che dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della normativa vigente.

6. Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti dei competenti Servizi comunali, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Consorzio e risponderanno all'appaltatore.

7. L'impresa è tenuta inoltre ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

8. L'impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

9. Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'Impresa s'impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/utente assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza del contratto; l'impresa gestisce autonomamente i turni di lavoro e garantisce altresì la sostituzione tempestiva di operatori assenti con altro personale di pari qualità professionale.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l'altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.

10. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Ente ed il personale dell'Impresa.

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà della SDS Pistoiese chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di prove certe rispetto ai fatti contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare deduzioni e dare spiegazioni rispetto a quanto contestato.

L'appaltatore si impegna a prevedere adeguata formazione degli operatori come da legislazione vigente.

L'appaltatore si impegna a prevedere adeguata sostituzione degli operatori in caso di ferie, permessi e assenze per malattia, mantenendo la continuità dei servizi erogati.

L'appaltatore si impegna a limitare il *turn over* degli operatori.

Entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, l'appaltatore dovrà inviare all'ente l'elenco nominativo degli operatori impiegati con relativo *curriculum vitae*.

Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno che ne potesse derivare ai sensi dell'art. 2049 C.c.

In presenza di utenti minorenni: ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, l'ente richiede al soggetto aggiudicatario il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla SDS appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della S.A. Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del comune;
- d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;

e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

f) essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il mancato pagamento da parte del gestore delle retribuzioni agli operatori ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la SDS provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 . Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio

Art. 7 Responsabilità in materia di sicurezza

L'affidatario è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della S.A., utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando la S.A. da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La SDS è pertanto esonerata:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 8

Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti nello svolgimento del servizio, a qualunque titolo imputabili all'appaltatore e che non determinassero la risoluzione del contratto, si procederà all'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

Il procedimento di applicazione della penale verrà aperto nei seguenti casi:

- Per mancato servizio senza una giustificata motivazione;
- Per il comportamento scorretto degli operatori;
- Per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro.
- Per mancato rispetto delle prescrizioni relative al personale (si veda articolo "Personale")

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni all'ente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, si precisa che le medesime non verranno applicate solo nel caso in cui la mancata esecuzione del servizio sia dovuta a causa di forza maggiore.

Per causa di forza maggiore si intende:

- gravi eventi meteorologici, calamità naturali o di gravi eventi di ordine pubblico;
- interruzioni stradali;
- sinistri alla vettura di servizio per cui l'aggiudicatario non abbia alcuna responsabilità;
- manifestazioni o iniziative che comportino una modificazione dei flussi veicolari di tale entità o fascia temporale da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- eventi di sciopero per rivendicazioni indipendenti dal comportamento dell'Aggiudicatario.

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456

Art. 9

Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto per inadempimento

Il consorzio ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento del danno e l'eventuale incameramento della cauzione.

Art. 10 Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

La S.A. intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 - b) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
 - δ) Mancata comunicazione tempestiva alla S.A. e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
 - ε) perdita dei requisiti a contrattare con la pubblica amministrazione
 - ϕ) inadempimento degli obblighi previsti all'articolo "Trasparenza"
 - γ) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - η) Nei confronti della S.A. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
 - ι) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
 - ϕ) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
 - κ) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice;
 - λ) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
 - μ) Affidamento di subappalto in violazione di quanto previsto nel disciplinare di gara
 - ν) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
 - ο) La perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali e nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le

prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'affidatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno

Art. 11

Sicurezza del Lavoro

Il consorzio prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Il Consorzio provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008.

Art. 12

Controversie - Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Art. 13

Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), la S.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e:

- in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico
- nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di cui al presente capitolato, la centrale di committenza Consip SpA stipuli convenzione per il servizio oggetto del presente capitolato con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. In tali casi la SDS applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14



Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la Società della Salute, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela della Società della Salute e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

-  la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 5.000.000,00 unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 5.000.000,00
-  in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ organizzazione di manifestazioni, eventi od attività ricreative/culturali o similari in genere (se del caso);
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- a) la Società della Salute sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- b) le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o alla Società della Salute.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Società della Salute una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

L'aggiudicatario è tenuto a presentare copia delle polizze assicurative dei mezzi di trasporto.

Art. 15

Pagamento dei corrispettivi- fatturazione

I corrispettivi si riferiscono a servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate nel corso della vigenza contrattuale, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura

la dicitura “Scissione dei pagamento – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura.

La fattura dovrà inoltre riportare l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell’effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo dovuto sarà versato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile posticipata corredata da prospetto riportante il nominativo degli utenti ed il numero dei servizi effettuati nel mese. Il costo del coordinamento del servizio è compreso nel corrispettivo del viaggio a/r

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l’Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell’impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l’impossibilità di procedere alla liquidazione.

L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell’importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l’esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell’irregolarità da parte dell’ente.

L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario.

Con tale corrispettivo l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. Con tale corrispettivo l’affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto ecc...), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’affidatario stesso per lo svolgimento delle attività.

Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura o documento fiscale con indicazione analitica delle prestazioni rese e articolate per vari servizi.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire alla Società della Salute pistoiese che dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate all’indirizzo sopra indicato.

Art. 16

Trasparenza

L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta:

- α. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;

- β. si obbliga ad informare immediatamente il Consorzio di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- χ. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- δ. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Art. 17

Cessione del credito

In caso di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale applicherà la disposizione prevista all'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 18

Graduatoria

In caso di risoluzione anticipata del contratto, ovvero in caso di mancata stipula del contratto (ad esclusione della mancata stipula per mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016) con la ditta risultata aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere se procedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad indizione di nuova gara.

Art. 19

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 20

Contratto - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro (in caso d'uso).

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.

Art.21

Direttore dell'esecuzione del contratto

La Società della Salute Pistoiese potrà nominare un direttore dell'esecuzione del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo così come previsto dall'art. 101 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.,

le Linee guida ANAC n. 3 e il Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7/3/2018.

Art. 22

Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

L'aggiudicatario verrà designato Responsabile esterno di trattamento dati.

Art. 23 Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la S.A. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'affidatario. In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l'affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'affidatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/03

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni: l'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla S.A.. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla S.A..

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al comune solo se questo non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La S.A. si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la S.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.26 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente.

La ditta esecutrice è pertanto tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per il servizio.

Art. 27 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

In caso l'affidatario receda anticipatamente dal contratto, la S.A., chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La S.A. conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

Art. 28 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La S.A., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione l'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto.

Art. 29

Oneri e obblighi dell'Aggiudicatario

L'appaltatore è obbligato a provvedere alle spese relative:

- all'impiego di personale qualificato;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse di pertinenza dell'aggiudicatario;
- alle coperture assicurazioni di ogni genere e specie per il personale impiegato all'interno del Progetto.
- rimborso spese relativamente ai chilometri effettuati per adempimenti di natura professionale (vedi visite domiciliari, riunioni, EM. ecc...).

Sono a carico dell'aggiudicatario ulteriori obblighi gestionali quali:

- garantire, sulla base dell'offerta tecnica e del presente capitolato e, in osservanza della normativa vigente, nazionale e regionale che regola la materia, l'espletamento del servizio;
- garantire la funzionalità, l'adattabilità ed immediatezza degli interventi, coordinando le professionalità impegnate;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- promuovere lo sviluppo di abilità e conoscenza del personale attraverso corsi di aggiornamento/seminari;
- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio ed eseguire i programmi di lavoro secondo le indicazioni fornite;
- trasmettere documenti sul monitoraggio dei servizi
- collaborare, nell'ambito di una visione globale ed integrata degli interventi con i servizi degli altri enti presenti sul territorio (pubblici e privati), ivi comprese le organizzazioni di volontariato
- ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con la Società della Salute Pistoiese, sollevando quest'ultima da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni in materia di lavoro e di assicurazioni sociali;

- stabilire il piano orario settimanale dei servizi, dandone comunicazione tempestiva alla Società della Salute p.se e, all'occorrenza, le variazioni che dovessero presentarsi,

condividere con il RUP e/o il DEC la documentazione che dovrà essere utilizzata per l'attuazione delle singole azioni.

Fornitura di beni

L'appaltatore deve assicurare l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dell'appalto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.

L'appaltatore è inoltre obbligato a:

- predisporre un idoneo sistema di rilevazione e monitoraggio della presenza/assenza degli operatori nonché del relativo orario di servizio;
- ad individuare e mettere a disposizione un coordinatore per il raccordo con la Società della Salute Pistoiese e del relativo Ufficio di Piano e program manager, ai quali dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio; il coordinatore dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì
- ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione

Infine, l'aggiudicatario svolgerà la propria attività presso una sede di propria pertinenza esonerando la Società della Salute p.se dall'assegnazione di immobili adibiti ad uso ufficio, arredi esterni ed interni, materiale vario e tutto ciò che concerne la fornitura delle utenze nonché a tutte le spese di qualunque entità e a qualsiasi titolo necessarie per la perfetta esecuzione del Servizio.

Art.30

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni contrattuali.

La verifica di conformità verrà condotta, periodicamente, nel corso dell'esecuzione del contratto dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato, oppure dal RUP.

Art. 31

Attività a carico della Società della Salute p.se

Sono a carico della Stazione Appaltante:

- l'individuazione dei soggetti interessati a partecipare alle attività previste;

- la raccolta della documentazione amministrativa e contabile inerente le attività formative svolte;
- la rendicontazione delle attività svolte e di tutto quanto afferisce al coordinamento da inviare alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON “Inclusione”, con l’inoltro dei giustificativi di spesa previsti, attestanti l’effettivo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività svolte, secondo la realizzazione degli audit previsti
- la raccolta e l’archiviazione di tutte le informazioni inerenti le attività formative realizzate e/o in corso di svolgimento e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio *in itinere* ed *ex post*.

Art. 32

Obbligazioni verso la rendicontazione ministeriale

L’Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi della rendicontazione ministeriale, rispettando i tempi e fornendo, nei tempi richiesti dalla Società della Salute p.se, la documentazione relativa ai Servizi forniti all’attività svolta inclusa l’attività di rendicontazione finanziaria, la predisposizione dei documenti di supporto al monitoraggio degli impegni assunti e tutto quello che è esplicitato nelle Linee Guida della Quota Servizi del Fondo Povertà.

I servizi e/o interventi effettuati che non fossero coerenti con le spese ammissibili e, quindi, con quanto indicato nel presente capitolato, saranno decurtate e/o non pagate dal consorzio Società della Salute Pistoiese.

Art. 33

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

PARTE SPECIALE

Art.34

Premessa

La Stazione Appaltante con l’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato intende dare continuità agli interventi finanziati nell’ambito del PON “Inclusione” Avviso 3, con i quali è stato creato un modello di *welfare* basato sull’inclusione attiva, rafforzando e potenziando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Il Reddito di Cittadinanza, una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, prevede un sostegno economico associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Nell’ottica della complementarietà e dell’integrazione degli interventi e dei finanziamenti europei e ministeriali, il presente appalto si inserisce all’interno di un *continuum* unico con i servizi erogati a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Art. 35

Coordinamento

Dovrà essere prevista un'attività di coordinamento per l'organizzazione delle attività di formazione e per la gestione degli operatori e delle attività di comunicazione con la Stazione Appaltante. Il coordinatore delle attività sarà inoltre referente amministrativo delle attività formative oggetto del presente appalto e sarà responsabile dell'invio di tutta la documentazione necessaria, anche relativa ai singoli operatori, e richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini rendicontativi. Il coordinatore delle attività dovrà inoltre essere presente, se richiesto, agli incontri periodici con i servizi del territorio, per monitorare i risultati e le problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per un'efficace miglioramento del servizio nel suo complesso. Il coordinatore è tenuto, inoltre, a redigere una relazione concernente l'andamento tecnico-operativo della gestione del servizio con l'indicazione delle ore e delle attività svolte, imputate al servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 36

Durata

L'appalto ha una durata di 30 mesi.

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).

Art.37

Destinatari del servizio

I destinatari delle attività di formazione sono nuclei familiari e altre persone in povertà beneficiari e non del RDC Per i soggetti non beneficiari di RDC, la condizione di povertà è individuata sulla base delle condizioni economiche, certificate mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:

- attestazione di comprovata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza;
- attestazione ISEE inferiore a € 6.000.

La formazione dei destinatari riveste particolare importanza ed è finalizzata ad implementare l'integrazione, a diffondere la conoscenza e l'impiego di nuove procedure e/o strumenti richiesti dal mercato del lavoro, in continua evoluzione.

Art.38

Finalità dell'appalto

Il servizio di formazione per il lavoro oggetto del presente appalto, si inserisce nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà e all'inclusione sociale, da espletare attraverso l'individuazione e l'avviamento

di attività formative, riconducibili, indicativamente, ai settori lavorativi maggiormente richiesti all'interno del mercato del lavoro locale e/o regionale e/o nazionale. Il servizio di formazione, attivamente proiettato verso il mondo del lavoro, è uno strumento prezioso ed efficace per chi cerca occupazione e vuole investire sulle proprie capacità e/o abilità, e rappresenta l'anello di congiunzione tra la società e l'individuo.

Il servizio di formazione per il lavoro persegue, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

- favorire la formazione dei beneficiari, consentendogli di acquisire e/o integrare le loro conoscenze, competenze e abilità professionali, in modo da sostenere una loro piena integrazione nel tessuto socio-lavorativo del territorio;
- favorire il consolidamento e l'ampliamento di competenze e la capacità di utilizzo degli strumenti operativi e professionali adeguati al mercato del lavoro, in modo da aumentare il livello di motivazione ed il miglioramento delle prestazioni professionali;
- favorire l'acquisizione di competenze finalizzate al potenziamento del lavoro in rete in un'ottica di sviluppo sostenibile ed innovativo.

L'attività di formazione per il lavoro si propone, quindi, di formare i beneficiari anche al fine di conseguire maggiori capacità operative e professionali in un contesto condiviso e coordinato con altre professionalità. In particolare, tramite una preventiva analisi dei bisogni formativi, che garantiscano la presa in carico del cittadino, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, sarà possibile assicurare una concreta risposta ai bisogni dell'utente.

Art. 39

Potenziamento degli interventi di inclusione sociale - Formazione

Il potenziamento nonché la riqualificazione dei servizi di inclusione sociale a favore dei singoli individui e/o delle famiglie rappresenta un'area di intervento importante, per la valutazione e l'approfondimento delle dimensioni del bisogno più profonde ed emergenti.

Nonostante la significativa evoluzione culturale generale degli ultimi decenni, il potenziamento degli interventi di inclusione sociale con le campagne di sensibilizzazione e la lotta all'emarginazione sociale rimangono ancora elementi su cui si rivela necessario intervenire in termini formativi e collaborativi.

Pertanto la SDSP prevede il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale tramite:

- l'incremento del numero dei percorsi di attivazione sociale contro alla povertà e l'emarginazione sociale, con la presa in carico da parte del servizio sociale;
- la collaborazione con l'agenzia formativa, risultante aggiudicataria del presente appalto, per l'attivazione di corsi propedeutici e conformi alle maggiori richieste di personale provenienti dai maggiori settori del mercato del lavoro (in senso lato);

Per ciascun destinatario sarà definito un piano di intervento che comprenderà il tipo di corso/i formativo/i che andrà a frequentare, il periodo e la durata di svolgimento del/i corso/i prescelto/i, il *tutor* referente del/i corso/i. La realizzazione di tali misure sopra descritte prevede una preventiva valutazione delle competenze svolta dal servizio sociale che potrà proporre mansioni adeguate alle abilità e alla disponibilità del beneficiario.

Art. 40

Valutazione multidimensionale e Patto per l'inclusione sociale

Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo vero e proprio tra il nucleo familiare ed i servizi sociali, un impegno di entrambe le parti, risultante da una valutazione congiunta *in primis* con i beneficiari e, ove previsto, con gli altri servizi e soggetti del territorio che contribuiscono ad attivare specifici sostegni.

Il percorso per la stipula del Patto per l'inclusione sociale inizia con un colloquio tra l'assistente sociale del Comune e il nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza, definito Analisi Preliminare (di seguito: AP), che permette di raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione generale non solo dei bisogni ma anche delle risorse e delle aspirazioni del nucleo familiare, sulla base delle quali si andranno ad identificare e a delineare le aree di intervento per la definizione del Patto per l'Inclusione sociale e della presa in carico.

Nel caso in cui emerga un bisogno complesso, i servizi sociali procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare, che consente di valutare i bisogni del nucleo familiare *in toto*, con la possibilità di avviare un percorso di attivazione sociale e lavorativa, coinvolgendo anche i soggetti del Terzo Settore, oltre al Centro per l'Impiego. La valutazione multidimensionale è composta da un'analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza del nucleo familiare al fine di condividere gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l'inclusione sociale.

Pertanto la definizione di percorsi formativi affinché i destinatari possano aumentare le proprie capacità e abilità professionali da potersi rendere maggiormente "spendibili" ed "appetibili" sul mercato del lavoro diventa un elemento cruciale della valutazione dimensionale, che dovrà essere inserito anche all'interno del Patto per l'inclusione sociale.

Art. 41

Descrizione delle prestazioni di servizio richieste

Le prestazioni di servizio richieste, che possono essere previste all'interno del progetto d'intervento di inclusione sociale, da garantire ai destinatari per il servizio di formazione sono le seguenti:

- erogazione di informazioni sui corsi formativi disponibili, in linea con le domande del mondo del lavoro, erogati dall'agenzia formativa, aggiudicataria del presente appalto;
- orientamento alla formazione, assistenza nella definizione del piano di ricerca di opportunità formative, supporto nello *scouting* delle opportunità formative corrispondenti al proprio profilo e/o progetto professionale;
- consulenza orientativa, esplicitazione e valorizzazione di caratteristiche, attese, risorse, potenzialità;
- consulenza orientativa relativa al mercato del lavoro e alla formazione, assistenza tecnico-operativa (redazione *curriculum*, presentazione domande di lavoro, ecc.);
- formazione di gruppo (sessioni di gruppo di tecniche di ricerca del lavoro, preparazione ai colloqui, sviluppo di competenze, ecc.);
- formazione individualizzata a voucher
- formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite

Nel complesso la frequentazione di una o più attività formative mirano al progressivo inserimento del destinatario nel tessuto socio-lavorativo territoriale, consentendo così "*il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del*

Paese” (art. 3 Costituzione Italiana). La definizione di dignità proposta dalla Costituzione Italiana, infatti, è legata ad una pari dignità sociale che deve assicurare libertà e uguaglianza tra i cittadini e i lavoratori.

Le attività formative proposte dovranno prevedere, tra l’altro, i principali settori del lavoro con forte presenza di offerta, ossia nei settori di seguito elencati:

- logistica/ gestione magazzino/commercio
- ristorazione/turismo
- verde/vivaismo
- segreteria
- assistenziale

Art. 42

Modalità di espletamento del servizio

Le modalità di espletamento del servizio di formazione saranno uniformate sulla base dei sistemi di *welfare* comunitario locale. L’organismo formativo, aggiudicatario del presente appalto, presenterà una metodologia di formazione che terrà conto delle seguenti specifiche:

- esigenze formative individuali;
- fabbisogno produttivo e sociale del territorio di riferimento in relazione all’inclusione sociale delle fasce più deboli;
- necessità di implementare la professionalità e le abilità specifiche del destinatario, per l’inserimento o il reinserimento all’interno del mondo del lavoro.

Art. 43

Locali per l’espletamento dei servizi

I servizi richiesti si svolgeranno in locali in disponibilità all’organismo formativo aggiudicatario dell’appalto.